CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - *Relatore*

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;
VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_BAS - DEL-Reg.-SC_BAS - 0000023 - 20/02/2025 - 18:37

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la deliberazione n. 11/2024/INPR con la quale la Sezione ha redatto la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2022;

VISTI i chiarimenti fatti pervenire dal Presidente della Provincia e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 20 febbraio 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Antonella Romanelli;

FATTO

In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 della Provincia di Matera.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n.

1099 del 16/09/2024, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Con nota prot. n. 20488 del 04/10/2024, acquisita al prot. cdc n. 1196 del 07/10/2024 è stata chiesta una proroga dei termini rispetto alla scadenza assegnata.

Con nota prot. cdc n. 1198 del 07/10/2024 il Magistrato Istruttore ha concesso una proroga per il riscontro assegnando come termine ultimo il giorno 8 novembre 2024.

L'Ente, con nota prot. 23353 del 07/11/2024, trasmessa a mezzo dell'applicativo Con.Te. ed acquisita al protocollo di questa Sezione in data 08/11/2024 al n. 1333, ha fornito la documentazione e i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della

legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire "*(...) il rispetto dei vincoli nazionali ed*

europei (...) [nonché] *il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

***

Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando, tuttavia, che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Dall'esame degli schemi contabili trasmessi alla BDAP (foglio 11) è stata riscontrata la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato per spese correnti per € 398.038,50.

Nella tabella riportata a pag. 9 del questionario concernente le tipologie di spesa per le quali è stato attivato il FPV di parte corrente, non è risultata, tuttavia, alcuna voce per "Incarichi a legali" nonostante si sia riscontrata la presenza di accantonamenti a titolo di Fondo contenzioso.

Si è chiesto, pertanto, di certificare che nell'esercizio 2022 non ricorressero i presupposti per la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente relativamente agli incarichi legali, ovvero di motivare in ordine alle ragioni della sua eventuale mancata costituzione in relazione alle suddette spese.

Sul punto è stato riferito che: "*L'ente ha ritenuto che non ricorresse la fattispecie per l'attivazione del F.P.V. In ogni caso, si assicura che per le nuove imputazioni sarà attivato il relativo fondo*".

La Sezione, nel prendere atto dal riscontro fornito che l'assenza del fondo pluriennale vincolato di parte corrente per gli incarichi ai legali è imputabile ad una erronea valutazione dell'Ente, rammenta, in proposito, che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, prevede che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente deve essere costituito nell'ipotesi in cui vi siano entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi.

Con specifico riferimento agli incarichi ai legali, il punto 5.2, lettera g), del richiamato allegato 4/2 dispone che "*gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata*".

Ci si riserva, quindi, di verificare il superamento della riscontrata criticità, come preannunciato dalla stessa Provincia di Matera, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Dall'esame dei dati presenti sulla BDAP, si è rilevata la presenza di accantonamenti a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 220.882,81.

Con la nota istruttoria si è chiesto all'Ente di inviare un prospetto mediante il quale si potesse valutare la modalità di calcolo del FCDE, attraverso l'indicazione analitica delle entrate considerate, della media degli incassi e della quota da accantonare secondo quanto disciplinato nell'appendice tecnica, esempio n. 5, dell'allegato 4/2 (principi contabili applicati) del d.lgs. n. 118/2011.

Con la nota di riscontro l'Ente ha trasmesso la seguente tabella, all'uopo precisando che: "*la modalità di calcolo del Fcde è quella corrispondente al "metodo a"*":

	Residui attivi	2018	2019	2020	2021	2022	Media % di riscossione	Rapporto a 100	Totale residui conservati al 31/12/2022	Applicazione rapporto a 100 al totale residui al 31/12/2022	Accantonamento effettivo a FCDE
Sanzioni ambientali Cap. 35 3.02.02.01.002	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	9.340,50	32.371,96			1.126,82	6,01	67,72
	Riscosso c/residui al 31/12	17.881,10	6.572,44	7.456,18	6.066,68	33.982,98					
	% di riscossione	100,00	100,00	100,00	64,95	104,98	93,99	6,01			
Proventi Cds Cap. 345 3.01.02.01.001	Residui iniziali	123.151,03	183.199,94	305.657,01	400.632,12	314.792,58			214,48	87,42	187,50
	Riscosso c/residui al 31/12	10.182,51	5.896,04	12.468,62	49.061,75	110.498,86					
	% di riscossione	8,27	3,22	4,08	12,25	35,10	12,58	87,42			
Fitti attivi di fabbricati e terreni Cap. 360 3.01.03.02.002	Residui iniziali	123.151,03	183.199,94	305.657,01	400.632,12	314.792,58			61.847,51	87,42	54.067,09
	Riscosso c/residui al 31/12	10.182,51	5.896,04	12.468,62	49.061,75	110.498,86					
	% di riscossione	8,27	3,22	4,08	12,25	35,10	12,58	87,42			
Canone Unico Patrimoniale Cap. 365 3.01.03.01.002	Residui iniziali	123.151,03	183.199,94	305.657,01	400.632,12	314.792,58			74.571,35	87,42	65.190,27
	Riscosso c/residui al 31/12	10.182,51	5.896,04	12.468,62	49.061,75	110.498,86					
	% di riscossione	8,27	3,22	4,08	12,25	35,10	12,58	87,42			
Recupero anni pregressi Canone Unico Patrimoniale Cap. 365/11 3.01.03.01.002	Residui iniziali	123.151,03	183.199,94	305.657,01	400.632,12	314.792,58			115.957,71	87,42	101.370,23
	Riscosso c/residui al 31/12	10.182,51	5.896,04	12.468,62	49.061,75	110.498,86					
	% di riscossione	8,27	3,22	4,08	12,25	35,10	12,58	87,42			
Si precisa che il metodo utilizzato per il calcolo del FCDE è il "metodo A"								TOTALE FONDO ACCANTONATO AL 31/12/2022			220.882,81

Dai dati trasmessi il fondo crediti di dubbia esigibilità risulterebbe correttamente quantificato, atteso che il procedimento indicato per il suo calcolo è conforme a quanto prescritto dalla richiamata appendice tecnica dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Pur tuttavia, stante la singolare circostanza per cui su cinque capitoli considerati ai fini del calcolo, ben quattro (nn. 345, 360, 365 e 365/11, dei quali i primi due hanno evidente natura diversa tra loro e rispetto agli ultimi) presentano nel quinquennio di riferimento i medesimi importi dei residui attivi iniziali e delle riscossioni in conto residui, con conseguente identica percentuale di riscossione, la Sezione ritiene di dover rammentare che il sistema contabile armonizzato richiede un accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

L'obbligo di accantonamento nel rendiconto impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione è proprio quello della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità per il finanziamento di spese esigibili: *"L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

Il principio contabile richiamato implica che:

- siano elencati tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa); al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio;
- a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- la percentuale di accantonamento come sopra determinata deve essere applicata all'importo complessivo dei residui attivi delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione *"come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso"*.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si invita l'Ente alla scrupolosa osservanza dei principi teste menzionati.

3. Fondo contenzioso

Dall'esame dei dati presenti su BDAP, si è rilevato che l'Ente ha effettuato un accantonamento a Fondo contenzioso per € 800.000,00. A tal riguardo l'Organo di Revisione ha dichiarato che le quote accantonate a tal fine sono risultate congrue, invitando, inoltre, l'Ente a "*monitorare costantemente l'evoluzione del contenzioso in essere per preservare gli equilibri di bilancio che sono fondamentali per attuare una sana gestione improntata all'efficacia e all'efficienza dei risultati che si intendono conseguire*".

Con la nota istruttoria si è chiesto all'Ente di indicare se fosse stata effettuata la ricognizione delle controversie pendenti, le modalità attraverso cui erano state determinate la stima e la valutazione del grado di rischio delle passività potenziali derivanti da contenzioso, trasmettendo l'elenco delle controversie in essere con la stima della relativa probabilità di soccombenza mediante compilazione di un'apposita tabella inviata in allegato.

Con la nota di riscontro la Provincia di Matera ha inviato il prospetto richiesto, precisando quanto segue: "*L'Ente procede alla verifica e al costante monitoraggio dell'andamento delle controversie pendenti. È sulla scorta di detta verifica e monitoraggio che si presume una stima e valutazione del grado di rischio delle passività potenziali derivanti da contenzioso.*

Non si hanno altre modalità con le quali si determinano la stima e la valutazione del grado di rischio delle passività potenziali derivanti da contenzioso, ma per tali aspetti si è fatto riferimento alle diverse interlocuzioni con i legali incaricati della difesa dell'ente e alla fissazione delle udienze dei diversi giudizi.

Pertanto, si è provveduto in via prudenziale ad accantonare nell'avanzo di amministrazione la somma di € 800.000,00 quale "Fondo contenzioso"".

Nel prendere atto dalla tabella allegata al riscontro istruttorio che l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle controversie pendenti (il cui valore ammonta, stante la parziale incompletezza dei dati trasmessi, ad almeno € 18.000.000,00), la Sezione non è stata, ad ogni modo, messa in grado, stante l'omessa indicazione nella medesima della percentuale del rischio di soccombenza attribuita alle singole controversie, di poter verificare la corretta quantificazione del fondo *de quo* in € 800.000,00.

D'altra parte, lo stesso Ente ha dichiarato che la quantificazione del fondo contenzioso è stata effettuata prudenzialmente, sicché la Sezione rileva che l'accantonamento in esame non è stato effettuato in applicazione dei principi contabili che disciplinano la soggetta materia, quanto, piuttosto, al fine di garantire un ossequio soltanto formale alla normativa di riferimento.

Al riguardo, il Collegio osserva che il riferimento di base è rappresentato dal punto 5.2., lettera h) dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui: "*Nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.*

A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi

successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). […] L'organo di revisione dell'Ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

In conformità alla sopra trascritta norma contabile, la somma accantonata non può, quindi, dar luogo ad alcun impegno di spesa e deve confluire nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti dall'esecuzione di sentenze sfavorevoli, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà la probabile soccombenza.

L'accantonamento del fondo contenzioso è, in particolare, astretto alla finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione, quale coefficiente necessario dell'equilibrio di bilancio, al fine di evitare un "*miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'Ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio*" (Corte cost., sent. n. 4/2020).

Ai fini della determinazione dell'accantonamento in parola, lo stesso principio prevede, poi, espressamente che, in occasione della prima applicazione dei nuovi principi contabili della competenza finanziaria introdotti dal d.lgs. n. 118/2011, venga effettuata una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti.

Successivamente, sempre in ordine alla rilevanza da attribuirsi alla puntuale ricognizione del contenzioso in essere, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente "*Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266*", ha evidenziato che "*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta*

essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".

La determinazione del fondo rischi contenzioso esige, pertanto, un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente (escludendosi, quindi, un controllo meramente a campione), da effettuarsi con cadenza periodica e costante.

Recentemente, è stato, infatti, ribadito che "*l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di "procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione*" (cfr. Sez. Contr. Marche, deliberazione n. 43/2022).

La giurisprudenza contabile ha avuto, altresì, modo di sottolineare che "*La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento*" e che, a tale riguardo, occorre dotarsi "*di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie*"(Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI).

Deve ritenersi parimenti esclusa una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza, come risulta avvenuto, per stessa ammissione dell'Ente ("*… si è provveduto in via prudenziale ad accantonare nell'avanzo di amministrazione la somma di € 800.000,00 quale "Fondo contenzioso"*"), nella fattispecie all'esame.

Al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite.

Al riguardo, mette conto precisare che secondo la giurisprudenza contabile, in assenza di

parametri normativamente determinati (il richiamato principio contabile 5.2., lettera h) non indica, infatti, i criteri per valutare *"le significative probabilità di soccombere"*), possono a tal fine soccorrere gli standard internazionali in tema di contabilità (IAS 37 e OIC 31), con conseguente classificazione delle passività potenziali da contenzioso secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto:

- il debito certo (indice di rischio 100%) è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- la passività "probabile" (indice di rischio superiore al 51%) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza, ed impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno alla suddetta percentuale (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" (indice di rischio tra il 10% ed il 49%) è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile (cfr. documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37);
- la passività da evento "remoto" (indice di rischio inferiore al 10%), non prevede, infine, alcun accantonamento.

In proposito è stato precisato che: *"In base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l'amministrazione giudichi come "remoto" il rischio di soccombenza, non sorge l'obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente "possibile", all'ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove l'accoglimento dell'avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell'arte, "probabile", la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo"* (cfr. Sez. Contr. Piemonte, delibere nn. 16/2022/SRCPIE/PRSE e 134/2022/SRCPIE/PRSE).

Nelle ipotesi di contenzioso rilevante, ai fini della corretta stima del rischio di

soccombenza, si è evidenziato, inoltre, che "*... si dovrà tener conto di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c., danno curricolare, interessi, rivalutazione, etc.) così da effettuare un'analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell'ente*" (cfr. Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 95/2022/PAR).

Sul punto, la giurisprudenza contabile, pur riconoscendo le difficoltà implicite nella valutazione dei rischi derivanti dal contenzioso, ha ribadito che "*è necessario che l'ente faccia delle opportune e precise valutazioni (in parte, inevitabilmente, discrezionali) sulle variabili sopra indicate, che incidono direttamente sulla quantificazione del fondo. In particolare, la ragionevole determinazione della probabilità di soccombenza e dell'importo da corrispondere alla controparte sono elementi imprescindibili per consentire all'ente una corretta quantificazione degli impatti sul bilancio derivanti dal contenzioso, e la conseguente necessaria copertura attraverso un apposito accantonamento. Il metodo delineato dal principio contabile, pur con le sue difficoltà applicative, è l'unico che consente all'ente una quantificazione verosimile dei potenziali effetti nefasti del contenzioso, e ai soggetti esterni la verifica della congruità dell'accantonamento*" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 168/2022).

La corretta stima delle probabilità di soccombenza risulta, quindi, imprescindibile ai fini della determinazione dell'ammontare del fondo in esame, che deve essere, dunque, quantificato, in ragione di tali probabilità, in proporzione al valore della causa.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, risulta evidente che le regole espresse dai principi contabili precedentemente richiamati sono finalizzate a consentire all'ente gravato dal contenzioso di premunirsi di una provvista adeguata a mitigare l'impatto sul bilancio delle eventuali sentenze di condanna (cfr. Sez. Contr. Piemonte, deliberazione n. 9/2024/SRCPIE/PRSE).

Ai suddetti principi debbono, dunque, conformarsi tanto l'Ente, il quale è tenuto sia ad un'attenta ricognizione delle cause pendenti sia ad una corretta stima del rischio di soccombenza, quanto l'Organo di revisione, che deve attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d'amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla richiamata delibera della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.

La Sezione sottolinea al riguardo la centralità del ruolo dell'Organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto.

È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica "verifica", che non si limiti all' espressione di un mero giudizio.

La "verifica" espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, *"consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato"* (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019).

Con riferimento alle specifiche verifiche intestate all'Organo di revisione sul fondo rischi contenzioso, è, inoltre, d'uopo rimarcare che nella deliberazione n. 61/2024/VSG, depositata il 25/11/2022, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha evidenziato come le stesse riguardino *"… l'entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza"*.

Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa la doverosità dell'applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile, pur essendo stata effettuata la ricognizione del contenzioso da parte dell'Ente, una stima forfettaria in via meramente prudenziale del rischio di soccombenza si pone in contrasto con i suddetti principi, determinando una possibile elusione dell'equilibrio di bilancio.

Si invita, pertanto, l'Ente a pervenire negli esercizi futuri ad una corretta stima del fondo in parola, attraverso una motivata e puntuale analisi di ogni singola controversia, attenendosi ai principi contabili ed al consolidato indirizzo giurisprudenziale nella soggetta materia innanzi richiamati.

4. Fondo indennità di fine mandato

Nel questionario l'Organo di revisione ha dichiarato che l'Ente non aveva accantonato il Fondo indennità di fine mandato, con la seguente giustificazione: *"L'importo relativo all'indennità di fine mandato è stato contabilizzato quale residuo passivo. Attesa l'entità modesta*

dell'importo si ritiene essere un errore non significativo tale da non alterare la comprensione del bilancio".

Si è chiesto, quindi, di comunicare l'importo del suddetto residuo passivo, il procedimento seguito per la quantificazione del correlato impegno di spesa, nonché di comunicare, quanto alla sua contabilizzazione, le motivazioni che avevano indotto l'Ente ad operare in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011, Allegato 4/2, punto 5.2, lettera i).

L'Ente, in risposta alla richiesta di chiarimenti, ha riferito quanto segue: "*L'importo del residuo passivo è pari ad € 8.000,00. Al fine di quantificare la somma e prevedere il relativo impegno di spesa, ci si è attenuti all'art. 10 del D.M. 4.4.2000 n. 119 che testualmente recita: "A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno", nonché alle circolari n.5/2000 e n.4/2006 e al parere del 25.03.2014 del Ministero dell'interno, ove è ribadito che tale indennità deve essere commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno. L'Ente assicura di conformarsi al D.Lgs. n. 118/2011- Allegato 4/2, punto 5.2, lettera i) – con il rendiconto di gestione riferito all'esercizio 2024*".

La Sezione, nel prendere atto che la procedura indicata per calcolare l'ammontare dell'indennità di fine mandato è conforme a quanto previsto dalla normativa nella soggetta materia, ribadisce, tuttavia, che la stessa non va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come residuo passivo, bensì come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all'allegato 4/2, punto 5.2, lettera i), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui "*anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ….". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile*".

Si invita, pertanto, l'Ente a procedere in futuro, così come preannunciato, alla corretta contabilizzazione del fondo in parola, in ossequio a quanto disposto dal menzionato

principio contabile, stante l'incidenza dello stesso sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

5. Fondo garanzia per debiti commerciali

Dalla consultazione dei dati trasmessi alla BDAP si è rilevato che non era stata accantonata alcuna somma a titolo di Fondo garanzia per debiti commerciali.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha dichiarato al punto 31 del questionario, pag. 14, che *"non ricorre la fattispecie"* con riferimento all'accantonamento in esame e, al successivo punto 32, che **non** ricorre alcuna delle condizioni ivi indicate.

Al fine di verificare la corretta quantificazione del FGDC, ex art. 1 della L. 145/2018 - commi 859 e ss., si è chiesto di indicare le motivazioni sottese alla mancata costituzione del fondo garanzia debiti commerciali e di compilare due tabelle con i necessari dati di dettaglio.

In sede di riscontro la Provincia di Matera ha riferito che: "*Nel rendiconto 2022 non è stato indicato alcun importo a titolo di Fgdc. Tuttavia, si fa presente che nel bilancio di previsione 2023 è stato iscritto l'importo di € 267.452,55*", trasmettendo i seguenti prospetti riepilogativi:

Esercizio 2022

totale delle fatture ricevute nel 2021	25.201.642,93
debito commerciale residuo al 2021	1.086.256,60
debito commerciale residuo al 2020	6.333.801,90
stanziamenti della spesa 2022 per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	3.848.460,84

Esercizio 2021

totale delle fatture ricevute nel 2020	29.557.762,76
debito commerciale residuo al 2020	6.333.801,90
debito commerciale residuo al 2019	10.368.948,80
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2020	67,10
stanziamenti della spesa 2021 per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	3.380.395,91

Osserva la Sezione che, alla luce dei dati forniti, nel caso di specie risulterebbero ricorrere i presupposti legislativamente previsti per provvedere all'accantonamento del fondo in parola, e ciò, sia con riferimento all'esercizio 2021 che al 2022.

Giova rammentare che la normativa di riferimento è rappresentata – come detto - dalla legge n. 145/2018, art. 1, commi 859 e ss., che ha introdotto misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, disponendo per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno 2021, la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da stanziare annualmente entro il 28 febbraio, "*quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti*" (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE e Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Nello specifico al comma 859 vengono stabilite le condizioni al verificarsi delle quali è necessario provvedere alla costituzione del fondo in parola, vale a dire:

"*a) ...se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*";

b) ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".

In proposito, si rimanda anche a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, avente ad oggetto "*I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152*".

Al successivo comma 862 sono indicati, invece, i criteri per la quantificazione del FGDC, che deve essere accantonato per un importo pari:

"a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Il comma 863 precisa, poi, che *"l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 … non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".*

Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal citato comma 862, va applicata "*sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"* e l'esclusione va intesa come riferita *"solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL"* (Sezione Reg. controllo Campania n. 4/2022).

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e l'importo complessivo dell'accantonamento è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Sez. Reg Controllo Lombardia n. 75/2023/PRSE e Sez. Reg. Controllo Abruzzo n. 13/2024/PRSE).

Infine, al medesimo comma 863, è previsto che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato soltanto "*... nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859*" precedentemente richiamate.

La *ratio* dell'accantonamento in esame è stata chiarita dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 78/2020, ha affermato che il FDGC rappresenta: "*una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che a fine esercizio le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.*

Pertanto, se è pur vero che – imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione – le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento. Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue di regola al fatto che l'ente, nell'esercizio della sua autonomia gestionale e di bilancio, non ha coordinato la programmazione e l'impegno delle proprie obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, con la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento.

Oltre a indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali (omissis)".

Ciò premesso, dall'analisi dei dati trasmessi, risulta che nell'esercizio 2021 l'Ente ha rispettato la condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. 145/2018, vale a dire debito commerciale scaduto nell'esercizio precedente (€ 6.333.801,90) superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno (€ 29.557.762,76), ma

comunque ridottosi almeno del 10% (nel caso di specie la percentuale si attesta al 38,92%) rispetto a quello del secondo esercizio precedente (10.368.948,80), registrando, tuttavia, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti nel 2020 pari a 67,10 (lettera b) del medesimo comma).

Ne consegue che l'Ente avrebbe dovuto provvedere, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 859, lett. b) e 862 lett. a), all'accantonamento nel risultato di amministrazione 2021 di un importo pari al 5% degli stanziamenti nel medesimo esercizio 2021 della spesa per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (stanziamenti che, per quanto comunicato, ammontano a € 3.380.395,91).

Per quanto concerne, invece, l'esercizio all'esame, risulterebbe che l'Ente ha rispettato la condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. 145/2018, vale a dire che lo stock di debito dell'esercizio precedente (2021), pari a € 1.086.256,60, si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2020), pari a € 6.333.801,90 (la percentuale di riduzione ammonta, infatti, all'82,85%). Per vero, si è rilevato che nel caso di specie risulterebbe essersi verificata anche l'ipotesi disciplinata dal secondo periodo del comma 859, lettera a), innanzi richiamato, ossia debito commerciale scaduto nell'esercizio precedente inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno, pari a € 25.201.642,93 (attestandosi il rapporto tra i dui valori testé indicati al 4,31%), cui consegue, in ogni caso, la mancata applicazione delle misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, vale a dire l'accantonamento al fondo nella misura del 5% degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Pur non ricorrendo, per quanto chiarito, la condizione di cui alla lettera a) del comma 859, l'Ente ha, tuttavia, registrato nel 2021, come risulta dalla consultazione del sito www.rgs.mef.gov.it[1], un indicatore di ritardo pari a 12, sicché avrebbe dovuto provvedere, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 859, lett.

[1] https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/tempi_di_pagamento_e_debiti_commerciali_delle_pubbliche_amministrazioni/il_monitoraggio_dello_stock_di_debiti_commerciali/

b) e 862 lett. c), all'accantonamento nel risultato di amministrazione 2022 di un importo pari al 2% degli stanziamenti nel medesimo esercizio 2022 della spesa per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Stante l'omesso accantonamento del fondo in parola, pur ricorrendone i presupposti, la parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio all'esame risulta, per l'effetto, sovrastimata di un importo pari alla somma degli importi che avrebbero dovuto essere accantonati, nei termini anzidetti, nel Fondo garanzia per debiti commerciali nelle annualità 2021 e 2022.

Pur prendendo atto che l'Ente ha posto rimedio alla criticità riscontrata avendo provveduto all'accantonamento in esame nel 2023, atteso che è stato riferito che "*nel bilancio di previsione 2023 è stato iscritto l'importo di € 267.452,55*", osserva, tuttavia, la Sezione che l'importo indicato nel riscontro istruttorio non trova corrispondenza con quello presente sulla BDAP, pari a € 63.357,27.

Nel rammentare che trattasi di un fondo la cui quantificazione è data dalla sommatoria dell'accantonamento dovuto nell'esercizio in corso con quelli appostati negli esercizi precedenti, fintanto che non possa disporsi la sua liberazione nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 859, si rappresenta la necessità che la Provincia di Matera, verificata l'incongruenza rilevata in ordine all'importo accantonato nel 2023, provveda, ove occorrente, a valere sul primo documento di bilancio da approvarsi successivamente alla data della presente deliberazione, provveda, ove occorrente, ad adeguare l'importo del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., l. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione (Cfr. questa Sezione, deliberazione n. 152/2024/PRSP).

6. Pagamenti dell'amministrazione

Da controlli effettuati nella sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione" del sito istituzionale dell'Ente non sono risultati integralmente pubblicati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) i dati sui pagamenti (art. 4-bis, comma 2), nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti, annuale e

trimestrale, e l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (art. 33), per tutte le annualità per le quali sussiste ancora l'obbligo in parola ai sensi dell'art. 8, comma 3, del medesimo decreto.

In sede istruttoria si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione dei dati suddetti, sollecitando l'Ente ad aggiornare la suddetta sezione del sito istituzionale con i dati mancanti.

Con la nota di riscontro l'Ente ha riferito che: "*… i dati mancanti sono stati pubblicati di recente, provvedendo in tal modo all'aggiornamento della relativa sezione in "amministrazione trasparente"*.

Alla luce del riscontro fornito e delle successive verifiche effettuate dalla Sezione, il Collegio prende atto dell'avvenuta, seppur tardiva, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati mancanti segnalati in fase istruttoria.

Si segnala, tuttavia, la perdurante omessa pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici, cui l'Ente era stato invitato a provvedere anche dall'Organo di revisione nella conclusioni della relazione.

Alla luce di quanto evidenziato, si invita, quindi, l'Ente a pubblicare gli ulteriori dati mancanti, nonché ad adottare tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare, per il futuro, il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai suddetti artt. 4-bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013.

In proposito, si rammenta, infatti, che l'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 individua nella violazione degli obblighi di pubblicazione il presupposto di un'eventuale responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile a carico del dirigente-funzionario inadempiente, il quale è anche passibile, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4 bis, comma 2, della sanzione di cui al successivo art. 47.

Da quanto riportato nella menzionata sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, si è riscontrato anche il superamento dei termini di legge per i pagamenti relativi all'anno 2022; l'indicatore di tempestività dei pagamenti (definito in termini di ritardo medio di pagamento rispetto alla data di scadenza prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e di norma pari a 30 giorni dalla ricezione della fattura), è, infatti, pari a 11,85.

In sede istruttoria si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti in merito alle motivazioni del superamento dei termini, alle misure eventualmente adottate per rientrare nei tempi previsti dalla legge, agli eventuali interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti, nonché alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 183 comma 8, del TUEL.

In riscontro, la Provincia di Matera ha riferito quanto segue: "*In data 01/07/2024 la Provincia di Matera ha sottoscritto con lo Stato il piano di interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, sulla base di un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non hanno consentito il rispetto dei tempi di pagamento.*

In detto piano, di cui si allega copia, sono state individuate le azioni da porre in essere per rientrare nei limiti previsti dalla normativa in materia di pagamenti. Si attesta che l'ente non ha subito richieste di pagamento per interessi né procedure pignoratizie promosse da fornitori di beni e servizi".

Il Collegio ricorda che l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 individua in 30 o 60 giorni (salvo che non sia diversamente pattuito) l'arco temporale entro cui gli enti pubblici devono provvedere all'adempimento delle obbligazioni; l'eventuale superamento del termine determina il decorso, senza la necessità della costituzione in mora, degli interessi moratori.

La tempestività dei pagamenti è misurata da un apposito indicatore, annuale e trimestrale, da pubblicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, le cui modalità di calcolo e pubblicazione sono stabilite, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 del Dpcm 22/9/14.

Ai fini che qui rilevano, il menzionato art. 9 dispone che l'indice "*è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento*".

Tanto premesso, costituisce *ius receptum* che "*l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014 (…) si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta*

giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti (massimo 60 gg) e che esso *"deve tendere ad un risultato negativo"* (cfr. Sez. reg. controllo Umbria deliberazione n. 13/2021/PRSE e, da ultimo, Sez. contr. Marche, deliberazione n. 37/2023/PRSE).

Come innanzi riportato, l'indicatore di tempestività della Provincia di Matera, ossia - per quanto detto - la media dei giorni di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza dell'obbligazione, è pari a 11,85.

Nel prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 01/07/2024 di un accordo con lo Stato per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, si rammenta, ad ogni buon conto, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ai sensi del novellato art. 183, comma 8, del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

La disciplina testé menzionata è funzionale al mantenimento degli equilibri programmati (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR), cosicché il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti si pone, in definitiva, quale elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio.

A tal proposito si evidenzia, infatti, che *"la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti"* (cfr. questa Sezione, deliberazione n. 30/2021/PRSE).

Più in generale, osserva il Collegio che *"la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la*

formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori" (cfr., *ex multis*, Sez. contr. Marche, deliberazione n. 37/2023/PRSE cit., nonché, da ultimo, Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n.204/2024/PRSE).

A comprova dell'importanza nodale attribuita dal legislatore alla materia che ne occupa, conviene richiamare, inoltre, la recente novella di cui all'art. 4-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (le cui prime indicazioni operative sono contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1, prot. 2449 del 3 gennaio 2024), secondo cui: *"ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR […] le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Particolarmente rilevante ai fini del rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento risulta, altresì, il ruolo assolto dall'organo di revisione degli enti locali, le cui modalità attuative sono state, da ultimo, ribadite nella circolare del MEF prot. 75032 del 09/04/2024, avente ad oggetto la ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti.

Come di recente ribadito anche dalla giurisprudenza contabile, "*Compete, anzitutto, ad essi* [agli organi di revisione] *verificare l'avvenuta adozione, da parte dell'ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione*" (cfr. Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Infine, mette conto rammentare, come ampiamente illustrato nel precedente paragrafo n. 5, che a garanzia dell'effettività dei pagamenti è stata prevista, a partire dal 2021, la costituzione di un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali, disciplinato dall'art 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018, da parte degli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

Alla luce di quanto innanzi esposto, si invita, pertanto, l'Ente ad attuare le previste misure di cui al menzionato accordo del 01/07/2024 finalizzate ad assicurare il rispetto dei termini di legge per il pagamento dei creditori, e ciò anche in considerazione della possibile esposizione alle conseguenze risarcitorie che ne possono derivare, con riserva di verifica dell'osservanza della predetta tempistica in occasione dei controlli di legalità-regolarità ex art. 148-bis TUEL sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari.

7. Gestione dei residui passivi

L'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistevano residui passivi rinvenienti dall'esercizio 2019.

Nella relazione, pag. 15, ha, altresì, invitato l'Ente "*… ricorrendone i dovuti presupposti, ad accelerare le procedure di pagamento relativi a impegni rappresentati da residui relativi alle annualità 2021 e precedenti. Ciò al fine di evitare il formarsi, nel corso degli esercizi finanziari, di una massa debitoria che vada oltre il limite minimo considerato normalmente fisiologico*".

In sede istruttoria si è riscontrato, in particolar modo, che l'88,68% del totale dei residui passivi relativi alle uscite per conto terzi e partite di giro era precedente al 2018.

Considerato che le condizioni e i requisiti legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si è chiesto di conoscere le motivazioni che hanno impedito la liquidazione di debiti già perfezionati la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti.

Al riguardo è stato rappresentato quanto segue:" *L'ente assicura che ripeterà una approfondita verifica di tutti i residui passivi riferiti alle annualità in esame, provvedendo, laddove ricorrono le condizioni, a smaltire lo stock.*

Nei residui passivi è ricompreso l'importo di € 613.100,40 concernente la quota residua di un finanziamento regionale di cui l'ente ha beneficiato in passato. Detto importo, che da solo rappresenta l'85% circa del totale dei residui passivi per conto terzi e partite di giro precedenti il 2018, risulta contabilizzato al capitolo 3602/0. Esso è stato mantenuto tra i residui passivi in quanto è ancora in corso la definizione del rapporto con l 'ente concedente da cui potrebbe scaturire una eventuale restituzione."

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, invita l'Ente ad adottare tutte le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo, nonché, soprattutto con riguardo alle uscite per conto terzi e partite di giro, a verificare la ricorrenza delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, rammentando che, a norma del comma 5 del medesimo articolo, tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

8. Movimentazione dei residui

Dall'analisi dei dati inseriti nella banca dati BDAP, si è rilevata una scarsa movimentazione dei residui attivi di parte corrente come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte corrente

Entrata Parte corrente - Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	3.124.568,60	2.372.484,45	75,93
Titolo II	15.571.733,17	5.960.161,86	38,28
Titolo III	603.211,80	337.039,79	55,87
Totali	**19.299.513,57**	**8.669.686,10**	**44,92**
Spesa Parte corrente - Gestione residui			
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	21.196.622,29	8.966.338,44	42,30
Titolo IV	566,35	-	-
Totale	**21.197.188,64**	**8.966.338,44**	**42,30**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Infatti, a fronte di residui attivi iniziali di parte corrente ammontanti € 19.299.513,57, le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2022 sono state soltanto € 8.669.686,10, pari al 44,92%.

Nelle conclusioni della relazione, pag. 32, l'Organo di revisione ha, infatti, invitato l'Ente ad "*accelerare i procedimenti di incasso dei residui attivi soprattutto di quelli relativi agli anni dal 2021 e precedenti per garantire un costante flusso finanziario per far fronte alle obbligazioni assunte*".

Anche per i residui passivi di parte corrente è stato rilevato un basso indice di movimentazione, pari al 42,30%.

La gestione di parte capitale ha evidenziato, invece, una modesta capacità di riscossione (19,23%) e pagamento (45,67%) come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte capitale

ENTRATA - Parte Capitale- Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	10.637.273,96	2.043.913,17	19,21
Titolo V	-	-	-
Titolo VI	19.612,24	5.863,99	29,90
Totali	**10.656.886,20**	**2.049.777,16**	**19,23**
SPESA - Parte capitale - Gestione residui			
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	**11.513.264,67**	**5.258.480,34**	**45,67**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

In sede istruttoria si è chiesto, pertanto, all'Ente di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che erano stati adottati o si intendeva adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate, ovvero per ottimizzare la tempestività dei pagamenti.

Quanto, poi, al riaccertamento ordinario dei residui, si è chiesto che il l'Organo di Revisione specificasse le verifiche effettuate in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati, dell'esigibilità del credito e all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché i controlli effettuati sui crediti costituiti in epoca più remota per verificarne, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica.

Con riferimento ai residui di parte corrente è stato rappresentato quanto segue: "*Le entrate dell'ente sono rappresentate essenzialmente da trasferimenti statali e da finanza derivata. Le entrate proprie, invece, sono principalmente rappresentate da Ipt e Tefa. La percentuale di riscossione dei residui attivi risente del ritardo con cui vengono trasferiti le risorse all'ente.*

Circa i residui passivi, con particolare riferimento ai debiti di natura commerciale, si richiama l'accordo sottoscritto con lo Stato di cui al precedente punto 13.2, nel quale sono state riassunte le azioni finalizzate al superamento delle criticità", accordo, quest'ultimo, richiamato anche con riferimento ai residui passivi di parte capitale.

È stato, altresì, precisato quanto in appresso: "*In sede di riaccertamento ordinario dei residui, l'organo di revisione ha svolto, a campione, verifiche sui residui, secondo le indicazioni di cui al relativo principio contabile. Circa i residui costituiti in epoca più remota, l'organo di revisione, nel procedere con verifiche a campione, ha suggerito all'ente di effettuare un puntuale e costante*

monitoraggio al fine di mantenere in contabilità solo quelle patite contabili che presentano tutti i requisiti per essere contabilizzate come residui.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, incompleto, tuttavia, per ciò che concerne i residui attivi di parte capitale, ritiene necessario che la Provincia di Matera provveda, sempre e comunque, a verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia infatti che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si invita pertanto l'Ente, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro celere smaltimento.

9. Debiti fuori bilancio

Dall'analisi del questionario DFB trasmesso dall'Ente, nonché dalla relazione dell'Organo di revisione, si è rilevato che nel corso del 2022 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 Tuel per € 193.179,87.

Si è chiesto, quindi, in sede istruttoria di fornire maggiori dettagli circa i debiti di cui sopra.

In risposta al quesito formulato, l'Ente ha inviato due prospetti, di cui uno relativo ai debiti fuori bilancio complessivamente riconosciuti (€ 55.602,39 da sentenze esecutive ai sensi della lettera *a)* dell'art. 194 TUEL e € 137.577,38 per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 191, comma 3 e 194 lett. *e)* TUEL), e l'altro riportante, in relazione a quest'ultima categoria, le date dell'ordinazione fatta a terzi, della proposta al Consiglio provinciale, nonché della delibera di riconoscimento.

Con specifico riguardo ai debiti riconosciuti per lavori di somma urgenza, appare opportuno ricostruire le principali disposizioni legislative che governano la fattispecie in esame.

L'art. 163 del codice dei contratti (d.lgs. n. 50/16), applicabile *ratione temporis*, rubricato "*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*", disciplina i presupposti giuridici necessari per procedere ad affidamenti diretti di lavori.

A tal fine la norma prevede (per i profili di interesse) che "*1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. (…) 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall' articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (…)*".

Per quanto concerne gli aspetti giuscontabilistici, le disposizioni di interesse sono principalmente contenute nei sopra menzionati articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del TUEL (riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e

servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191), espressamente richiamati dal citato art. 163, comma 4, del codice dei contratti.

L'art. 191 del TUEL, al comma 3 (modificato dall'art. 1, comma 901, della L. 30 dicembre 2018, n. 145), prevede che "*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare*".

La disposizione del TUEL si occupa degli aspetti di copertura finanziaria degli interventi effettuati dal responsabile del procedimento nell'imminenza del pericolo, in quanto il bene della pubblica incolumità (a cui è legato il bene della vita) merita la massima protezione e richiede un intervento tempestivo, che non può attendere o essere subordinato ai tempi dei procedimenti amministrativi ordinari di spesa, regolamentati dal medesimo testo unico.

La previsione normativa, nel consentire all'Ente di regolarizzare, dal punto di vista contabile, la spesa effettuata senza impegno, subordina tale possibilità "*nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*", confermando il principale presupposto dell'intervento urgente in deroga.

In ordine all'interpretazione dell'art. 191 in esame, per la parte che qui rileva, e, soprattutto, delle conseguenze del mancato rispetto della procedura e della tempistica ivi previste al comma 3, la giurisprudenza contabile ha espresso, in sede consultiva, i seguenti principi:

- "*secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull'apposito capitolo vi è insufficienza di fondi*";

- *"sarà necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese derivanti per i lavori di somma urgenza apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia solamente nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"*;

- *"Laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei commi 1,2 e, per quanto di interesse …, del comma 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell'art. 194, comma 1,lett. e) "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente"*;

- *" il rinvio alle modalità previste dall'art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non* [ha] *valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale: tuttavia, laddove l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l'utilitas per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all'ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all'intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile; pertanto, laddove l'attività gestionale sia mantenuta entro l'alveo temporale segnato dalla legge non v'è ragione che giustifichi la decurtazione dell'utile d'impresa. La violazione di detti termini procedurali, invece, determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore che ha disposto la fornitura"*(cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, del. n. 121/2019/PAR e del. n. 79/2024/PAR, nonché Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, del. n. 110 /2024/PRSE).

Orbene, dall'analisi del secondo prospetto inviato, risulterebbe che le deliberazioni di riconoscimento *de quibus* non sono state adottate nel rispetto dei termini di cui al citato art. 191, comma 3 (in particolare le deliberazioni nn. 48/2022 e 50/2022 non risultano

rispettose del termine di venti giorni di cui al primo periodo del suddetto comma, e le deliberazioni nn. 40 e 48 del termine di 30 giorni previsto dal secondo periodo).

Si invita, pertanto, l'Ente all'osservanza delle tempistiche innanzi richiamate.

10. Organismi partecipati

Nell'elenco degli organismi partecipati al 31/12/2021 presente nella delibera consiliare n. 51 del 19/12/2022 di ricognizione annuale è stata indicata, tra le altre, la Fondazione Orchestra Lucana, la quale, tuttavia, non figurava anche dalla consultazione dell'elenco riferito al 2021 presente sul portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
93038300773	AGENZIA PROVINCIALE PER L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, L' ORIENTAMENTO E L'IMPIEGO	Altra forma giuridica NON SOCIETARIA	In liquidazione volontaria o scioglimento
93042510771	AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	Ente pubblico	Attiva
93055550771	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019	Fondazione	Attiva
93051910771	FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION	Fondazione	Attiva

Inoltre, con riferimento alla "Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019"si è verificato dalla consultazione del suddetto Portale che la Provincia di Matera deteneva una partecipazione del 10%:

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Tipo controllo
> AGENZIA PROVINCIALE PER L' ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, L' ORIENTAMENTO E L'IMPIEGO	93038300773	Altra forma giuridica NON SOCIETARIA	100	
> AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	93042510771	Ente pubblico	100	
> FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019	93055550771	Fondazione	10	nessuno
> FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION	93051910771	Fondazione	15	nessuno

Nella richiamata delibera consiliare n. 51 del 19/12/2022 è stato riportato, invece, che l'Ente deteneva una partecipazione del 7,14%.

Nella nota di riscontro, con riferimento al primo punto è stato rappresentato che: "*Per mero errore non è stata indicata nella banca dati Mef l'organismo "Fondazione Orchestra Lucana". L'elenco corretto è il seguente:*

Denominazione	Tipologia di partecipazione	% partecipazione
Ageforma in Liquidazione	1. Diretta	100,00%
Apea	1. Diretta	100,00%
Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019	1. Diretta	7,14%
Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera	1. Diretta	23,00%
Fondazione Lucana Film Festival	1. Diretta	15,00%

Riguardo, invece, all'incongruenza relativa alla quota di partecipazione è stato precisato che: *"Il dato corretto è 7,14%, così come riportato nella deliberazione di consiglio provinciale n. 51 del 19/12/2022"*.

Alla luce del riscontro fornito, si invita l'Ente ad attivarsi affinché i dati presenti sul Portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro risultino allineati con quelli di cui alla delibera di ricognizione n. 51 del 19/12/2022.

Con riferimento, poi, ai rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati, l'Organo di revisione ha segnalato nella relazione (pag. 27) che: *"… non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati"*.

È stato, inoltre, segnalato che: "*E' in corso una verifica finalizzata all'accertamento delle partite creditorie e debitorie in funzione della sussistenza del titolo giuridico sottostante il rapporto di credito. Nelle more di tale definizione, è stata iscritta nell'avanzo accantonato la somma di euro 200.000,00 per ragioni di cautela e in aderenza al principio di salvaguardare gli equilibri di bilancio*".

Infine, nelle conclusioni della relazione, l'Ente è stato invitato a "*concludere nel più breve tempo possibile la definizione dei rapporti finanziari di credito/debito intercorrenti con gli organismi partecipati*".

A pag. 28 del questionario, punti 18 e 19, è stato dichiarato, invece, che la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 non aveva riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate e che si erano verificati casi di mancata conciliazione, così implicitamente confermando che la verifica dei rapporti di debito/credito con gli

organismi partecipati era stata, pur se parzialmente, effettuata.

In risposta alla richiesta istruttoria di chiarimenti sull'incongruenza rilevata, l'Ente ha precisato quanto segue: *"Nel questionario l'organo di revisione ha inteso confermare, attraverso le risposte date, che non vi è stata alcuna conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, tant'è ne ha sollecitato la definizione"*, a ciò aggiungendosi che: *"Su sollecitazioni dell'organo di revisione, l'ente ha intrapreso iniziative finalizzate a definire i rapporti di credito/debito con gli organismi partecipati, con particolare riferimento all'Apea.*
L'iter procedimentale riguardante detto organismo è stato definito con la deliberazione di consiglio provinciale n. 48 del 15/12/2023…".

Nel prendere atto, dal riscontro fornito, che in effetti l'Ente nell'esercizio all'esame non ha effettuato la conciliazione dei rapporti debito/credito con i propri organismi partecipati e che, successivamente, ha avviato interlocuzioni in tal senso, definite nel 2023, soltanto con l'Apea, ritiene la Sezione di dover rammentare che, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 126/2014, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, tra l'altro, contenere: l'elenco degli enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (adempimento, quest'ultimo, originariamente previsto dall'art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 per i soli enti locali e successivamente esteso a tutti gli enti territoriali dalla norma in esame).

Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di discordanze (di cui è necessario fornire la motivazione), l'Ente deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Il disposto di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011 afferisce ai rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate: l'attendibilità delle risultanze contabili dell'Ente è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.

La normativa in esame risulta funzionale all'obbligo per gli enti locali di adottare con i propri enti ed organismi partecipati/controllati comuni schemi sia di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio) che di bilancio consolidato.

Trattasi, nello specifico, di adempimento essenziale ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili, anche al fine di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR).

L'obbligo informativo si innesta, quindi, nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal D.L. n. 174/2012 e dal D. Lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali.

Come precisato al punto 2 dell'allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 concernente la programmazione di bilancio, gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (c.d. "gruppo amministrazione pubblica").

Si richiama al riguardo la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/SEZAUT/2018, in cui è precisato che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori è: " *… un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilità dell'organo esecutivo dell'Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate …*".

La giurisprudenza contabile ha avuto, inoltre, modo di precisare che "*Al fine di evitare che sia minato l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, oltre che quello del singolo ente territoriale che vi partecipa, … è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci dovendo la dimensione finanziaria essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di "regole di bilancio numeriche" solide, specifiche e coerenti con il settore allargato, previste quali requisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri dalla direttiva europea 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 attuata dall'Italia con il D Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.*

Si esorta pertanto l'ente affinché, nel settore della finanza pubblica allargata, le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici siano rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte costituzionale, sentenza n. 252 del 2015, punto

3.3 del Considerato in diritto) sottolineandosi, a tal fine, l'importanza oltre che della riconciliazione delle reciproche partite creditorie e debitorie dell'ente e dei propri organismi partecipati anche della doppia asseverazione delle stesse da parte dei rispettivi organi di revisione, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati" (Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 77/2023/PRSP).

In proposito, di recente è stato, altresì, ribadito che *"La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde allora all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate. L'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si inscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 in quanto funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie ed è pertanto fattore non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche"* (Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 41/2024/PRSE).

In definitiva, l'adempimento obbligatorio - sancito dall'articolo 11, comma 6, lett. j), del D. Lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 2014 - di allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri anche *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate"* risponde *" ai principi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale – sentenza n. 239/2012). La discrasia contabile rischia, in progressione, di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di alterare gli equilibri finanziari dell'ente locale. È utile sottolineare, infatti, che la norma "si pone l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che, talvolta, si riscontrano nei bilanci della singola partecipata e dell'ente socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di "offrire" dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze" (Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia - delibera n.*

479/2013/PAR)"(cfr. Sezione Regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 9/2024/PRSE).

Alla luce delle considerazioni esposte e del riscontro fornito, la Sezione, nel ribadire l'obbligatorietà della verifica dei crediti e debiti dell'ente locale con tutti i propri organismi partecipati e della pedissequa informativa di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011, invita, pertanto, l'Ente ad adoperarsi al fine di assicurare il puntuale rispetto delle vigenti disposizioni normative in argomento, con riserva di verificare la soluzione della riscontrata criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

11. Parametri obiettivi di deficitarietà

Dall'esame dello schema di rendiconto trasmesso dall'Ente alla BDAP si è rilevato che la Provincia di Matera non ha rispettato il parametro/indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) risultando lo stesso inferiore al 22%.

In sede istruttoria si è, quindi chiesto di fornire chiarimenti sul punto, nonché di rendere note le iniziative intraprese o da intraprendere per risolvere tale criticità.

In merito l'Ente ha precisato che: "*In data 28/02/2023 con deliberazione di consiglio provinciale n. 11 la Provincia di Matera ha approvato il regolamento Tefa per rendere più incisiva ed efficiente l'attività degli uffici al fine di accelerare gli incassi spettanti all'ente.*

ln particolare, sono state riviste:

– la tempistica dei riversamenti da parte degli enti debitori al fine di migliorare i flussi finanziari e i relativi saldi di cassa;

– la modalità di rendicontazione per disporre di puntuali informazioni di riversamento del tributo, imponendo ai "'soggetti passivi Comuni" precise modalità di trasmissione dei dati;

– le modalità di verifiche e controlli per il recupero di morosità, nonché la possibilità di richiedere ogni documentazione integrativa finalizzata all'accertamento del dovuto da parte del soggetto passivo".

Il Collegio, nel prendere atto del riscontro fornito, evidenzia comunque la necessità che venga adottata ogni ulteriore iniziativa volta ad evitare il ripetersi del superamento anche di uno solo dei parametri di deficitarietà.

Ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, infatti, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno soltanto di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

12. Inventario

L'Organo di revisione ha dichiarato a pag. 28 della relazione e pag. 29 del questionario che l'Ente non aveva aggiornato al 31/12/2022 gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio e che "*E' in corso l'aggiornamento dell'inventario*".

Nelle conclusioni della relazione, pag. 32, l'Ente è stato invitato a provvedere all'aggiornamento degli inventari.

In sede istruttoria, si è chiesto, quindi, di motivare sul punto e di indicare se l'aggiornamento fosse stato, *medio tempore*, effettuato, ovvero, in caso di risposta negativa, a quando risalisse l'ultimo inventario.

Al riguardo la Provincia di Matera ha comunicato che: "*L'inventario è tuttora in corso di aggiornamento*".

Nel prendere atto che l'aggiornamento dell'inventario non è stato ancora completato, ed in assenza di qualsiasi indicazione circa l'anno di riferimento dell'ultimo aggiornamento, la Sezione non può esimersi dal rammentare che una corretta rappresentazione della gestione esige l'osservanza delle regole e delle prescrizioni concernenti la redazione dell'inventario, secondo quanto previsto dall'art. 230, comma 7, del TUEL che recita: "*gli*

enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari". Il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce, quindi, un'irregolarità, atteso che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, e, a tal fine, è indispensabile che lo stesso sia dotato di un inventario aggiornato annualmente.

Si invita, pertanto, l'Ente a completare con sollecitudine l'aggiornamento dell'inventario, con riserva di verificare la risoluzione della riscontrata criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi successivi a quello in esame.

13. Errori nella compilazione del questionario e della relazione

Dall'esame del questionario e della relazione, nonché dall'istruttoria espletata, sono emersi errori e omissioni nella compilazione da parte dell'Organo di revisione con particolare riguardo:

1. all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione negli anni precedenti;
2. al parere reso dall'Organo di revisione sulla contrattazione decentrata integrativa.

La Sezione, alla luce degli errori innanzi descritti e chiariti in sede di riscontro alla nota istruttoria con conseguente superamento delle rilevate criticità, sottolinea la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.

Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto ‹‹ *Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale….anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente….L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive*

da adottare)›› (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Questa Sezione ha già evidenziato più volte che ‹‹*tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile"*›› (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

Si raccomanda, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala alla Provincia di Matera la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;

- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet della Provincia di Matera secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Relatore

Dott.ssa Antonella Romanelli

ANTONELLA
ROMANELLI
CORTE DEI
CONTI
20.02.2025
18:14:53
GMT+01:00

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tagliamonte

GIUSEPPE
TAGLIAMONTE
20.02.2025
18:23:34
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2025

Il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni Cappiello

GIOVANNI
CAPPIELLO
CORTE DEI
CONTI
20.02.2025
18:27:15
GMT+01:00